

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 189

- L'Avv., con PEC del 10 settembre 2020, ha richiesto a questo Consiglio di pronunciare un parere deontologico "ai sensi dell'art. 42 del C.D.F." o di altra norma circa la possibilità di produrre all'interno di un giudizio, intrapreso nei confronti di un altro collega, la copia di una sentenza civile che, a suo dire, può dimostrare l'inadempimento professionale del collega convenuto.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

va per prima cosa rammentato che ai sensi dell'art. 19 C.D.F. "l'Avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato alla correttezza e lealtà".

L'art. 42 C.D.F., a sua volta, recita: "L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega (comma 1). L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto (comma 2)."

Con riferimento ai principi di cui al secondo comma dell'art. 42 il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 182/08, ha precisato che "E' configurabile la violazione dell'art. 29 del C.D.F. [ora art. 42 C.D.F.], disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto".

Il principio è stato poi ribadito con la sentenza C.N.F. n. 171/15 nella quale, tra l'altro, è stato chiarito che il deposito in giudizio di un documento contro il collega avversario non viola il disposto di cui all'art. 42 C.D.F., qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un "rafforzativo" della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica.

Ciò posto si evidenzia che dal quesito sottoposto a questo Consiglio emergono due elementi che alla luce delle considerazioni che precedono dovranno essere tenuti in considerazione dall'istante. Si tratta infatti della circostanza che il prospettato deposito riguarderebbe un documento pubblico, quindi incompatibile con i principi di riservatezza, e che il giudizio nel quale tale documento andrebbe prodotto vede il collega avversario nel ruolo di parte processuale e non di difensore (non

è dato sapere del quesito se il collega sia anche avvocato di se stesso).

Ritiene
che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta dai principi sopra richiamati.

Parole/frasi chiave: artt. **19, 42 CDF**; produzione in giudizio di atti riguardanti un collega - limiti - esigenze difensive - pertinenza